



CITTA' DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

C.F. 01253711210 - Part. IVA: 01253711210



REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI EROGAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

CAPO I

Principi generali, finalità e ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto

- Il presente regolamento disciplina il funzionamento di alcune prestazioni e servizi alla persona, che il Comune di Marigliano istituisce nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza, ispirandosi oltre che ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale, alla legislazione nazionale e regionale ed in particolare:
- art. 2 e 32 della Costituzione
- art. 4 dello Statuto Comunale
- art. 9 Legge 8/6/1990, n. 142
- art. 25, 32 e 45 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616
- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Lvo 31/3/1998, n. 109
- Legge Regionale n. 62/95

Il Comune di Marigliano, nell'esercizio delle suddette funzioni e attraverso l'applicazione del presente regolamento, persegue l'obiettivo primario di eliminare situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano in via sperimentale, per il triennio previsto all'art. 1 c. 1 del DPCM 7/5/99 n. 221, i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, con le modalità attuative previste dai DPCM 7 maggio 1999 n. 221, DPCM 21 luglio 1999 e DM 29 luglio 1999.

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio-assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;



CITTA' DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

C.F. 01253711210 - Part. IVA: 01253711210



- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minoranze psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Il Comune di Marigliano, nell'ambito delle proprie competenze in campo sociale e assistenziale, e allo scopo di favorire il superamento di condizioni di disagio economico che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, attiva interventi e offre servizi, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, in particolare:

- Assistenza economica straordinaria
- Refezione scolastica
- Trasporto alunni per la scuola elementare e media inferiore
- Soggiorni termali e marini per anziani
- Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di indigenti
- **Assistenza economica straordinaria**

Il Comune di Marigliano attiva un sostegno straordinario alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause reddituali e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà agli aventi diritto un ausilio finanziario straordinario, teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia, dovuta a cause straordinarie, mediante la straordinaria elargizione di denaro. Tale fattispecie deve essere documentata da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per territorio, ove siano precisamente indicati l'ammontare dell'ausilio finanziario richiesto e la destinazione d'utilizzo del medesimo. Il provvedimento finale di assegnazione, o di motivato diniego, compete alla Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore, per l'anno 2001, a £. 500.000 (da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT) e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta per il medesimo soggetto. Potranno beneficiarne esclusivamente coloro che presentano un ISE inferiore o uguale al "minimo vitale" di cui al successivo art. 10.

Art. 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi

I servizi socio-assistenziali oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Marigliano ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

Per alcuni servizi, quali l'assistenza scolastica, l'asilo nido, i centri diurni estivi per minori e i soggiorni per anziani, è prevista l'iscrizione anche da parte di utenti non residenti, dietro corresponsione della tariffa massima stabilita.

Per soggetti non residenti che però versino in particolare stato di indigenza, bisogno o emarginazione, è possibile derogare al dettato di cui al comma precedente se il Comune di provenienza assume preventivo e formale impegno a rimborsare al comune di Marigliano la quota non corrisposta dall'utente.

In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, la Giunta Comunale, ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate, è autorizzata a prescindere dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica ove, su motivata istanza del competente assistente, ravvisi la necessità di assicurare comunque l'intervento.

Art. 5 – Compiti gestionali in materia socio-assistenziale

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente Regolamento spettano al responsabile



CITTA' DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

C.F. 01253711210 - Part. IVA: 01253711210



del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali.

Il responsabile del servizio, almeno annualmente, invia all'Assessore alle Politiche Sociali, al Direttore Generale e per conoscenza al Sindaco, una relazione sull'attività svolta. La relazione deve, tra l'altro, contenere il numero degli utenti, la tipologia delle richieste, le risposte fornite in termini di orientamento e consulenza al cittadino, l'attivazione di nuovi interventi.

Art. 6 – Finanziamento dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi sociali curati dal Comune avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo Stato e dalla Regione.

Art. 7 – Controlli

Il Comune di Marigliano controlla a campione, e comunque in misura annualmente non inferiore al 20% dei beneficiari di prestazioni agevolate, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

Ai fini del controllo a campione, il responsabile del servizio avvia il procedimento nei confronti degli utenti registrati tra i beneficiari dell'anno di riferimento, il cui cognome inizia con la lettera estratta a sorte dall'alfabeto anglosassone (26 lettere) entro il mese di luglio dell'anno di riferimento con procedura ad evidenza pubblica. Nella medesima seduta, vengono estratte altre 2 lettere in ordine di riserva, che il responsabile del servizio terrà in considerazione qualora non sia possibile raggiungere con la prima lettera la quota del 20% degli utenti complessivamente iscritti alle prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale può richiedere al responsabile del servizio l'attivazione di controlli nei confronti di soggetti anche non inclusi nell'insieme dei controlli a campione, motivandone debitamente le ragioni.

Il responsabile del servizio, occasionalmente, può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune di Marigliano, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel il periodo di riferimento del controllo.

Eventuali altre prestazioni o servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune di Marigliano, ove siano rispettati gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, potranno essere erogati a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

Resta salva l'applicazione delle fonti normative e degli indirizzi espressi dall'Organo consiliare in materia di servizi pubblici locali a domanda individuale, ove non sussistano stati di indigenza o di marginalità sociale.

CAPO II

Criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate



CITTA' DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

C.F. 01253711210 - Part. IVA: 01253711210



Art. 8 – Indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

La situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 4. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica del nucleo familiare si ottiene sommando:

- L'indicatore della situazione reddituale
- L'indicatore della situazione patrimoniale

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale così determinata si detrae

- l'importo di £. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata
ovvero
- l'importo di £. 3.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata e i componenti del nucleo stesso non possiedono nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero possiedono, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinata, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare, dalla somma dei seguenti valori:

- Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, indipendentemente dal periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
- Il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221.



CITTA' DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

C.F. 01253711210 - Part. IVA: 01253711210



Dalla somma dei valori di cui alle precedenti lettere e) ed f) si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

L'importo così determinato è moltiplicato per il coefficiente 0,20.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D. Lgs. N. 109 del 1998, con le specifiche precisazioni contenute ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, di seguito riportata:

Scala di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Con:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. A tal fine i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 – Dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva va redatta conformemente al modello-tipo di cui al Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 29 luglio 1999.

Il richiedente dichiara contestualmente di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune di Marigliano che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascia e acquisisce agli atti un'attestazione provvisoria, redatta in conformità al modello-tipo di cui al citato D.M. 29 luglio 1999, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Il Comune di Marigliano è altresì soggetto competente a rilasciare una certificazione, con validità temporaneamente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5 del D. Lgs. 109/98 e in applicazione del D.P.C.M. 21 luglio 1999 n. 305, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate, in conformità al modello di cui allo stesso D.M. 29 luglio 1999.

Nell'ambito del più generale processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, il Comune di Marigliano si impegna a investire risorse proprie al fine di dotare i competenti uffici di un sistema informatizzato per la gestione delle attività in campo sociale, con particolare riguardo alla banca dati utente.



CITTA' DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

C.F. 01253711210 - Part. IVA: 01253711210



CAPO III

Misure di agevolazioni tariffarie per i servizi socio-assistenziali

Art. 10 – Il "minimo vitale" e il diritto all'esenzione totale

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Marigliano prende a riferimento, per la determinazione del "minimo vitale", la soglia economica prevista dal C.I.S.S. 38 per l'erogazione gratuita dei servizi di assistenza domiciliare, a sua volta corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S., pari, per l'anno 1999, a:

£. 9.224.150

con riferimento a nucleo familiare composto da un solo individuo.

Tale soglia è soggetta a revisione annua, con analogo riferimento I.N.P.S. Il Responsabile del Settore Politiche Sociali, con propria determinazione, individuerà annualmente la quota in vigore.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E. inferiore o uguale al minimo vitale, pertanto, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso alla prestazione (es. esenzioni ticket) o nell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

Per "soglia del disagio" si vuole intendere la condizione economica al di sotto della quale un individuo può cominciare a trovarsi in condizioni di difficoltà, fino al raggiungimento del minimo vitale.

Il Comune di Marigliano individua come "soglia del disagio", per l'anno 1999, con riferimento a nucleo familiare composto di un solo individuo, la somma di

£. 15.000.000

da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Il Responsabile del Settore Politiche Sociali, con proprio atto amministrativo, determina annualmente la quota in vigore.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E. inferiore o uguale alla soglia del disagio, ma superiore al minimo vitale, pertanto, è riconosciuta la riduzione del 50% della tariffa prevista per i servizi attivati dal Comune in campo socio-assistenziale, che siano collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni reddituali.

A titolo di integrazione delle fasce I.S.E. previste dal presente Regolamento, il Consiglio Comunale ha facoltà di individuare, per ogni Servizio erogato, anche distintamente, altre soglie intermedie, aggiuntive rispetto all'istituto dell'esenzione e alla prestazione agevolata pari al 50%, ove lo ritenga necessario e opportuno, fermi restando i riferimenti economici qui previsti.

Art. 12 – Tabelle di riparametrazione

A titolo esemplificativo si rappresentano le tabelle di riparametrazione del "minimo vitale" e della "soglia del disagio" effettuata sulle scale di equivalenza, per nuclei familiari con diversa composizione, senza tenere conto delle maggiorazioni previste dalla normativa di cui al D. Lvo 109/98, che vanno applicate qualora sussistano.

Minimo vitale

Numero componenti	Scala di equivalenza	Valore riparametrato
1	1	9.224.150
2	1,57	14.481.915
3	2,04	18.817.266
4	2,46	22.691.409
5	2,85	26.288.827



CITTA' DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

C.F. 01253711210 - Part. IVA: 01253711210



Soglia del disagio

Numero componenti	Scala di equivalenza	Valore riparametrato
1	1	15.000.000
2	1,57	23.550.000
3	2,04	30.600.000
4	2,46	36.900.000
5	2,85	42.750.000

Art. 13 – Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire dei servizi socio-assistenziali, anche a domanda individuale, oggetto del presente Regolamento, sono tenuti a corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ciascun servizio, fatti salvi i casi di esenzione parziale o totale previsti ai precedenti artt. 10 e 11.

L'entità dei costi dei servizi e la conseguente determinazione delle tariffe saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione e adeguatamente resi noti alla comunità nelle forme rituali.

CAPO IV

Disposizioni diverse

Art. 14 – Istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente Regolamento va redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successivi Decreti attuativi.

Il Comune ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio ove consentito ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

La domanda di accesso alle forme di prestazione agevolata previste nel presente regolamento è immediatamente istruita dal Settore Politiche Sociali e comunque definita entro 30 giorni dalla presentazione.

Il responsabile del procedimento avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il respingimento della domanda, entro i limiti temporali previsti per la procedura.

Art. 15 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pp.aa. o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 16 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti



CITTA' DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

C.F. 01253711210 - Part. IVA: 01253711210



in carico dal Comune successivamente alla data di sua esecutività.

Relativamente a servizi/prestazioni a cadenza infra-annuale, la decorrenza di applicazione del presente Regolamento coincide con l'inizio della prima annualità utile per l'attivazione degli stessi.

L'applicazione delle soglie di cui agli artt. 10, 11 e 12, è subordinata alla determinazione del costo e delle tariffe dei servizi, che l'Amministrazione si impegna ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

In ogni caso l'entrata in vigore del presente Regolamento implica l'adozione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica, anche a prescindere da nuova determinazione dei costi e delle tariffe. In via transitoria, pertanto, possono essere assunti i valori delle soglie e delle tariffe in vigore, con riferimento alle quote previste per i nuclei familiari di tre componenti, riparametrate per nuclei di diversa composizione ai sensi della scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98.

Art. 17 - Disapplicazioni

Sono disapplicate tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni assunte in precedenza dall'Organo consiliare in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.